

quali (almeno nel concetto delle stesse proposte) debbono vincolare il ministro, e per i provvedimenti disciplinari, oppure quando si tratta di affidare ai funzionari un ufficio o incarico diverso da quello che esercitano, allora soltanto dà semplici *pareri*. Quindi io credo che per mettere la legge in armonia con sè stessa bisognerebbe nell'articolo 11 dire soltanto che si osservano le norme indicate nell'articolo 16, sopprimendo le parole « e sentito il parere della Commissione distrettuale ».

Riccio Vincenzo, relatore. Si può accettare.

Presidente. Un momento. L'onorevole Perla fa questa proposta così all'improvviso, senza averla presentata scritta e firmata da dieci deputati.

Se la Commissione non la fa sua, non può essere messa ai voti.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Riccio Vincenzo, relatore. La Commissione fa suo questo emendamento, e propone che il secondo capoverso dell'articolo sia formulato così:

« La promozione dei funzionari di cancelleria e segreteria da uno ad altro grado è conferita per ordine di anzianità, osservate le norme indicate negli articoli 14 e seguenti della presente legge », sopprimendo le altre parole « e sentito il parere della Commissione distrettuale », come diceva l'onorevole Perla.

Presidente. Il Governo consente?

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Sì.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 11 con la modificazione testè proposta dall'onorevole relatore e accettata dal ministro.

(È approvato).

Art. 12.

« In ogni sede di Corte di appello è istituita una Commissione incaricata di esercitare una continua sorveglianza sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto.

« La Commissione è composta del primo presidente, del procuratore generale, di un consigliere di Corte di appello, del cancelliere della Corte e del segretario dell'ufficio del procuratore generale.

« Il consigliere di Corte di appello viene nominato dalla Corte in assemblea generale,

fa parte della Commissione per un biennio e non può essere riconfermato.

« Il primo presidente, di accordo col procuratore generale, destina ogni anno un funzionario di cancelleria a fare da segretario della Commissione. »

Cavagnari. Domando di parlare.

Presidente. A questo articolo l'onorevole Sichel ha proposto il seguente emendamento:

« Invece delle parole: *una continua sorveglianza*, sostituire semplicemente: *sorveglianza*. »

Onorevole Sichel, ha facoltà di svolgerlo.

Sichel. Il mio emendamento è semplicissimo; si tratta della soppressione di una sola parola. Ora io credo che nelle leggi le parole che costituiscono un pleonasma siano sempre pericolose. La Commissione è incaricata di esercitare la sorveglianza, e il funzionario è sorvegliato. Ora le parole: « *continua sorveglianza* », mi sembrano quasi offensive e per la Commissione e per il funzionario.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare, onorevole Cavagnari.

Cavagnari. L'emendamento, che io vorrei, in verità non potrebbe essere messo a partito, perchè non presentato alla Commissione in tempo, nè nelle forme regolamentari.

Tuttavia vorrei far presente alla Camera come il primo capoverso di questo articolo sia preferibile nella formula del disegno ministeriale più che in quella della Commissione.

Io francamente non mi son saputo spiegare come al primo presidente della Corte, al procuratore generale e ad un consigliere della Corte stessa si siano potuti aggiungere il cancelliere della Corte e il segretario dell'ufficio del procuratore generale, due subalterni, i quali si trovano in una posizione curiosa di fronte agli altri membri della Commissione, sia che siano annuenti (come forse saranno continuamente), sia che siano, direi quasi, ribelli. Certo non saranno mai indipendenti.

Ora a me pare che la prima condizione perchè una Commissione possa funzionare efficacemente sia quella di includervi delle persone che abbiano parità di grado. In questo caso pare a me ed a molti con me che a questa esigenza non si corri-